



# COMUNE DI CORATO

Città Metropolitana di Bari

Settore V - Servizio Polizia Locale, Amministrativa ed Annona

## **ORDINANZA SINDACALE N. 20/2018**

**OGGETTO: *DIVIETO DI VENDITA, ANCHE PER ASPORTO, DI SOMMINISTRAZIONE E DI CESSIONE DI OGNI GENERE DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE IN DETERMINATI ORARI ED IN PARTICOLARI AREE DEL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO DAL 1° LUGLIO AL 31 AGOSTO 2018.***

## ***IL SINDACO***

### **PREMESSO:**

- che anche quest'anno, come di consuetudine ed in concomitanza con la stagione estiva, sono previsti tutta una serie di eventi, iniziative culturali e di spettacolo che, inseriti nel programma " ESTATE CORATINA 2018", determineranno un elevato afflusso di pubblico soprattutto nel Centro Antico della Città;
- che tra le manifestazioni della fruizione collettiva alle quali è sottoposto il suddetto centro storico vanno ricompresi anche i fenomeni di animazione e di partecipazione alla vita dei luoghi che, tradizionalmente, vengono indicati con il termine di "movida";
- che il fenomeno della "movida" degenera spesso in episodi di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano, nonché di grave turbamento della quiete pubblica, e ciò anche a causa dell'uso improprio dei contenitori di vetro delle bevande che frequentemente vengono abbandonati, anche dopo parziale distruzione, sul suolo pubblico e/o a ridosso di varchi e/o di porte di accesso alle abitazioni private, con conseguente danneggiamento e degrado di vie, piazze ed aree verdi;
- che in particolare, nelle vie, nei vicoli, nelle piazze e nei larghi ricadenti nel centro antico della città, ivi compresi i Corsi Cavour, Mazzini e Garibaldi, nonché Piazza C. Battisti, Piazza Simon Bolivar, V. Emanuele e Largo Plebiscito e, che delimitano detto centro storico, vengono abbandonate, senza alcun riguardo per la pulizia ed il decoro di siffatti luoghi ed in contrasto con le norme d'igiene del suolo e dell'abitato, un

numero indiscriminato ed indeterminabile di bottiglie di vetro che, frantumate anche parzialmente, oltre a dare origine a fenomeni di degrado ambientale, possono determinare un serio, concreto ed effettivo pericolo per la pubblica incolumità;

- che la gestione delle manifestazioni e degli eventi *dell'Estate Coratina 2018*, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi mirati e, comunque, utili e necessari a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il possibile verificarsi di episodi di disturbo della quiete pubblica e di atti di vandalismo, quest'ultimi causati dall'uso, dal possesso e dall'abbandono indiscriminato di contenitori vuoti di vetro e/o di lattine metalliche.

#### **DATO ATTO:**

- che già in precedenti occasioni sono state adottate ed emanate Ordinanze Sindacali che, tra l'altro, hanno avuto una positiva ricaduta sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica in quanto ritenuto dalle Forze dell'Ordine valido strumento di contrasto al fenomeno della c.d. "movida", nonché un deterrente incisivo nei confronti degli avventori dei locali somministranti bevande al pubblico, contribuendo, pertanto, a contrastare quelle forme di degrado urbano spesso oggetto di segnalazioni/lamentele da parte di cittadini residenti e non;
- che tale fenomeno si pone in stretta correlazione con l'attività di vendita svolta dagli esercenti il commercio e dai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi) ivi inclusi quelli esercenti l'attività su aree pubbliche;
- che, sulla base dei dati ed elementi acquisiti, le misure contingibili ed urgenti da adottare possono essere limitate, per il solo corrente periodo estivo (dal 1° luglio al 30 agosto 2018) a quelle aree del territorio comunale (centro antico ivi inclusi i corsi, le piazze ed i larghi delimitanti lo stesso centro storico) particolarmente coinvolte e colpite dai suddetti fenomeni di vivibilità e di degrado urbano, con particolare riferimento all'intervallo di tempo che intercorre tutti i giorni dalle ore 22:00 alle ore 03:00 del giorno successivo;

**ATTESA** la volontà dell'Amministrazione Comunale di assicurare, nel corso dell'anzidetto periodo estivo, una fruizione del territorio consapevole e decorosa in grado di garantire condizioni di sicurezza ai numerosi turisti e residenti che avranno modo di seguire gli eventi, le manifestazioni e gli spettacoli inseriti nel cartellone dell'ESTATE CORATINA 2018;

**RITENUTO** pertanto necessario, per quanto precede, emanare un provvedimento a carattere temporaneo e circoscrittibile, oltre che a limitate parti del territorio comunale, anche a periodi ben definiti (dal 1° luglio 2018 al 31 agosto 2018), provvedimento da ritenersi contingibile ed urgente al fine di contrastare i concreti rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, prevedendo l'adozione delle sottoelencate misure:

#### **1. divieto di somministrazione e/o di vendita, anche per asporto, di ogni genere di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine di alluminio:**

- per tutte le attività commerciali, incluse quelle associate ad attività artigianali (pizzerie-rosticcerie-bracerie ecc.ecc.), e quelle rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande in locali mediante distributori automatici ai sensi dell'art. 58 della Legge Regionale N.24/2015(Codice del Commercio);

- per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per le attività di commercio su aree pubbliche per la vendita di merci al dettaglio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande;  
**ricadenti ed ubicati sui Corsi Cavour, Garibaldi e Mazzini, sulle Piazze C. Battisti, Piazza Simon Bolivar e V. Emanuele e su Largo Plebiscito nonché all'interno del "CENTRO ANTICO/STORICO"**
- 2. divieto a chiunque di introdurre, di detenere e di consumare bevande in bottiglie e/o contenitori di vetro e/o in lattine di alluminio nelle anzidette aree pubbliche e/o aperte al pubblico;**
- 3. divieto di abbandonare bottiglie e/o contenitori di vetro e lattine in alluminio sulle e nelle medesime aree pubbliche sopra specificatamente indicate.**
- 4. il divieto di cui ai precedenti punti 1 e 2 non opera nei seguenti casi:**
  - **quando la somministrazione e la conseguente consumazione, con servizio al tavolo, avvengono all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza degli esercizi di somministrazione, legittimamente asservite con concessione di suolo pubblico;**
  - **quando la somministrazione al banco, all'interno dei locali, è effettuata con la miscita del contenuto della bottiglia e/o del contenitore in vetro e/o della lattina di alluminio in contenitori di plastica(bicchieri) di modo che l'originale contenitore(vetro o lattina di alluminio) venga trattenuto da parte del titolare dell'attività e dunque sottratto alla disponibilità dell'acquirente/assuntore della bevanda.**
- 5. il divieto di cui al punto 3 non opera nei confronti di coloro i quali consumano nei locali dei pubblici esercizi, e nelle rispettive aree di pertinenza regolarmente autorizzate, ubicati o che ricadono nelle zone sopra specificatamente individuate.**

#### **VISTI:**

- gli artt. 191 e 192 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n.152 e s.mm.ii. che detta "Norme in materia ambientale"
- l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. a norma del quale il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili ed urgenti *"in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;
- l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. a norma del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta *"..... con atto motivato provvedimenti, contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;
- la Legge 30 marzo 2001, n.125 *"Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati"*;
- il D.P.R. 4 aprile 2001, n.235 *"Regolamento recante la semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati"*;

- il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto art. 54 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge 29 luglio 2010, n.120 e ss.mm.ii. "*Disposizioni in materia di sicurezza stradale*";
- il D. L. n. 158/2012 (conv. in Legge n. 189/2012), che all'articolo 7 comma 3 bis, ha introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, e al successivo comma 3-ter, ha inserito un nuovo comma all'articolo 689 del Codice penale, che già disciplina il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, introducendo pene più severe, tra cui la sospensione dell'attività per 3 mesi e l'arresto fino ad 1 anno;
- l'art.650 del Codice penale e il T.U.L.P.S.

**DATO ATTO** del **parere favorevole** espresso dalle Associazioni di Categoria più rappresentative a livello locale nella riunione tenutasi il 14 giugno u.s., giusta verbale in atti.

**VISTI:**

- i vigenti Regolamenti Comunali di Igiene Urbana e di Polizia Urbana;
- gli artt. 17,co. 2, del T.U.L.P.S. e 650 del Codice Penale;
- la Legge 24 novembre 1981, n.689 e ss.mm.ii.;
- l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali.

**RICHIAMATO** il disposto del sopra citato art. 54, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., a norma del quale i relativi provvedimenti "*[ .....] sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione* "

**PRESO ATTO CHE** in data 28 giugno 2018, con nota Prot. Gen. N. 26803 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto, ai sensi della disposizione sopra citata;

## ***ORDINA***

Richiamato tutto quanto in premessa, **E' FATTO DIVIETO :**

**TUTTI I GIORNI - DAL 1° LUGLIO AL 31 AGOSTO 2018 - E DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 03:00**

- ai titolari di esercizi di vicinato per la vendita al dettaglio di merci appartenenti al Settore Mercologico "**ALIMENTARE**";
- ai titolari di attività artigianali svolte in associazione con l'attività di esercizio di vicinato di vendita al dettaglio di cui al punto precedente (pizzerie-rosticcerie-bracerie ecc.ecc.);
- ai titolari di esercizi di somministrazione alimenti e bevande, ivi inclusi quelli dei punti di vendita in cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene in appositi locali per mezzo di apparecchi automatici, così come ora disciplinati dall'art. 58 della Legge Regionale N.24/2015(Codice del Commercio);

- ai titolari delle attività di commercio su aree pubbliche abilitati alla vendita al dettaglio ed in forma itinerante di merci appartenenti al Settore Merceologico "ALIMENTARE" e/o alla somministrazione di alimenti e bevande;

ubicati o i cui accessi ricadono sui Corsi Cavour, Garibaldi e Mazzini, sulle Piazze C. Battisti, Piazza Simon Bolivar e V. Emanuele e su Largo Plebiscito nonché nelle aree, vie e piazze ricadenti all'interno del "CENTRO ANTICO/STORICO"

1. di vendere e/o di somministrare, anche per asporto, ogni genere di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine di alluminio.

Sono escluse da tale divieto la somministrazione ed il consumo con servizio al tavolo negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione.

2. a chiunque di introdurre, detenere e consumare bevande in bottiglie e/o in contenitori di vetro e/o in lattine di alluminio nelle anzidette aree pubbliche e/o aperte al pubblico.

3. a chiunque di abbandonare bottiglie e/o contenitori di vetro e lattine in alluminio sulle e nelle medesime aree pubbliche sopra specificatamente indicate.

Tale divieto non si applica a coloro i quali consumano nei locali dei pubblici esercizi, e nelle rispettive aree di pertinenza regolarmente autorizzate, ubicati o i cui accessi ricadono nelle zone sopra specificatamente individuate.

**E' altresì fatto obbligo agli esercenti delle attività sopra individuate di esporre, all'interno ed all'uscita del locale, in modo visibile e leggibile, l'allegato avviso che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.**

## **A V V I S A**

che, fatte salve le responsabilità civili e penali e ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni di cui alle disposizioni legislative vigenti, chiunque incorre nelle violazioni dei divieti stabiliti dalla presente Ordinanza, soggiace all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00= ad euro 300,00=, **nonché all'applicazione, quale sanzione amministrativa accessoria, nei confronti dei titolari esercenti l'attività di somministrazione/ristorazione:**

1. revoca immediata della concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico;
2. la sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all'art.11 della Legge n.689/81.

**Per l'inottemperanza all'obbligo di esposizione dell'avviso allegato alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00= a euro 300,00=, ex art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.**

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia potranno procedere al sequestro finalizzato alla confisca degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

## ***DISPONE***

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Corato;
- sia opportunamente divulgata con adeguate azioni informative da effettuarsi attraverso le diverse emittenti radio-televisive locali.

## ***TRASMETTE***

Il presente atto:

- a S.E. il Prefetto di Bari;
- al Sig. Questore di Bari;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Procuratore della Repubblica, per mera doverosa informazione;
- alle Associazioni di Categoria, maggiormente rappresentative a livello locale, ai fini di una corretta conoscenza del presente provvedimento e di una fattiva informazione nei confronti degli associati aderenti alle predette Associazioni.

## ***INFORMA***

- che il responsabile del procedimento è il Dirigente Comandante del V Settore, Dott. Paolo MILILLO;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Bari entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Corato.

**Dalla Sede Municipale, 29 giugno 2018**

DPG/PM

***IL SINDACO***  
*Massimo MAZZILLI*

# **AVVISO AI TITOLARI DELLE ATTIVITA' ED AGLI AVVENTORI E/O CONSUMATORI**

**ORDINANZA SINDACALE N. 20/2018 del 29 giugno 2018**

**IN TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA, NEL PERIODO DAL 1° LUGLIO AL 31  
AGOSTO 201 E DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 03:00, E' VIETATO:**

- ai titolari di esercizi di vicinato per la vendita al dettaglio di merci appartenenti al Settore Mercologico "ALIMENTARE";
- ai titolari di attività artigianali svolte in associazione con l'attività di esercizio di vicinato di vendita al dettaglio di cui al punto precedente (pizzerie-rosticcerie-bracerie ecc.ecc.);
- ai titolari di esercizi di somministrazione alimenti e bevande, ivi inclusi quelli dei punti di vendita in cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene in appositi locali per mezzo di apparecchi automatici, così come ora disciplinati dall'art. 58 della Legge Regionale N.24/2015(Codice del Commercio);
- ai titolari delle attività di commercio su aree pubbliche abilitati alla vendita al dettaglio ed in forma itinerante di merci appartenenti al Settore Mercologico "ALIMENTARE" e/o alla somministrazione di alimenti e bevande;

**ubicati o i cui accessi ricadono sui Corsi Cavour, Garibaldi e Mazzini, sulle Piazze C. Battisti, Piazza Simon Bolivar e V. Emanuele e su Largo Plebiscito nonché nelle aree, vie e piazze ricadenti all'interno del "CENTRO ANTICO/STORICO"**

**1. vendere e/o di somministrare, anche per asporto, ogni genere di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine di alluminio.**

Sono escluse da tale divieto la somministrazione ed il consumo con servizio al tavolo negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione.

**2. a chiunque di introdurre, detenere e consumare bevande in bottiglie e/o in contenitori di vetro e/o in lattine di alluminio nelle anzidette aree pubbliche e/o aperte al pubblico.**

**3. a chiunque di abbandonare bottiglie e/o contenitori di vetro e lattine in alluminio sulle e nelle medesime aree pubbliche sopra specificatamente indicate.**

Tale divieto non si applica a coloro i quali consumano nei locali dei pubblici esercizi, e nelle rispettive aree di pertinenza regolarmente autorizzate, ubicati o i cui accessi ricadono nelle zone sopra specificatamente individuate.

## **SANZIONI**

che, fatte salve le responsabilità civili e penali e fermo restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, chiunque incorre nelle violazioni dei divieti stabiliti dalla presente Ordinanza, soggiace all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00= ad euro 500,00= così come prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., **nonché all'applicazione, quale sanzione amministrativa accessoria, nei confronti dei titolari esercenti l'attività di somministrazione/ristorazione:**

- 1. revoca immediata della concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico;**
- 2. la sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all'art.11 della Legge n.689/81.**

**Per l'inottemperanza all'obbligo di esposizione dell'avviso allegato alla presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00= a euro 300,00=, ex art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.**